

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 7 aprile 2017

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

Assessorato del turismo,
dello sport e dello spettacolo

DECRETO 20 marzo 2017.

Inserimento dell'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e s.m.i. . . . pag. 62

Assessorato del turismo,
dello sport e dello spettacolo

CIRCOLARE 21 marzo 2017.

PD.A. n. 469/S2TUR del 20 marzo 2017 - Obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT per il mantenimento della classifica delle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/1996 e s.m.i. . . . pag. 73

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, con l'aggiunta che per le particelle 4038 e 4040, "Viabilità di progetto" con la reiterazione del vincolo a conferma dell'uso già pubblico" venga effettuata la cessione gratuita dell'area a fronte dei vantaggi derivanti dalla nuova classificazione dell'area stessa.

Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole alla "Variante urbanistica dell'area sita in una traversa della via Ugo La Malfa, foglio di mappa n. 196/c, particelle nn. 4037 - 4038 - 4040, da zto F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e strada di progetto del P.R.G. vigente attualmente zona bianca, a zto B2 e strada di progetto. - Sentenza T.A.R. Sicilia n. 2673/10 - Ditta Savona Antonino" in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n. 7 del 10 febbraio 2017 del servizio 2 - U.O. S2.4 e secondo quanto riportato al superiore considerata»;

Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 40 del 22 febbraio 2017 assunto con riferimento alla proposta di parere n. 07/S2.4/DRU del 10 febbraio 2017;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel voto reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 40 del 22 febbraio 2017, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Mazara del Vallo, per il conferimento di destinazione urbanistica, in esecuzione della sentenza T.A.R. Sicilia n. 2673/10, adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 4 del 28 marzo 2013, ditta Savona Antonio.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che sono visti e timbrati da quest'Assessorato:

1) proposta di parere n. 07/S2.4/DRU del 10 febbraio 2017;

2) voto n. 40 del 22 febbraio 2017 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

3) delibera del commissario ad acta delegato n. 4 del 28 marzo 2013 con i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: Relazione tecnica, elaborati grafici: Cartografie-stato di fatto, Cartografie-variante e Relazione geologica;

4) copia sentenza T.A.R.S. n. 2673/10;

5) parere dell'ufficio del Genio civile di Trapani prot. n. 79819 del 14 giugno 2011;

6) parere di esclusione dalla procedura V.A.S. prot. n. 2215 del 17 gennaio 2014, reso dal servizio 1-V.A.S.-V.I.A./DRA;

7) atti di pubblicazione consistenti in:

a) avviso deposito atti;

b) stralcio del Quotidiano di Sicilia del 24 ottobre 2014;

c) stralcio della *Gazzetta Ufficiale* delle Regione siciliana n. 44 del 31 ottobre 2014, parte II e III, pag. 10;

d) manifesto murale con il quale è stato reso noto l'effettuato deposito della variante presso la segreteria generale del comune, affisso dal 31 ottobre 2014 al 20 novembre 2014;

e) certificazione del segretario generale del 5 dicembre 2014, di avvenuto regolare deposito e pubblica-

zione della variante in oggetto e che dopo la scadenza del deposito fino alla data del 30 novembre 2014, non sono pervenute osservazioni/opposizioni;

8) allegati alla nota comunale prot. n. 74711 del 5 novembre 2016: relazione sulla verifica degli standard urbanistici ai sensi del D.M. n. 1444/68, stralcio P.R.G. distribuzione popolazione, delimitazione comparto, tavola impianti a rete esistenti.

Art. 3

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato anche nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 15 marzo 2017.

GIGLIONE

(2017.11.674)114

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 20 marzo 2017.

Inserimento dell'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e s.m.i.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979 sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione regionale;

Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze 3 dicembre 1993 "Disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di statistica della Regione" (nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 12 marzo 1994, n. 14);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regio-

ne 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che i titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3 della stessa legge, o i loro rappresentanti, debbano, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge;

Visto il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico trasmettono all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva, vengano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico adotta i necessari provvedimenti per la revisione della classifica;

Visto l'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 5 che prevede che la classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza;

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed, in particolare, l'art. 2, che prevede che “nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della SCIA unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della ... legge n. 241 del 1990”;

Considerato che la citata tabella 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 prevede per i procedimenti autorizzativi relativi alle strutture ricettive il regime amministrativo della SCIA unica;

Visto l'articolo 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che dispone: “Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti”;

Visto il comma 1 dell'art.8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che l'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla stessa legge compete alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;

Visto il comma 3 dell'art.6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che “L'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, competente territorialmente, punisce con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni il titolare dell'azienda ricettiva che ... si rifiuta di fornire all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico al medesimo fine”;

Visto il comma 4 dell'art.6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che “In tutti i casi di recidiva nella inosservanza del presente articolo l'AAPIT competente territorialmente può disporre, oltre alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il provvedimento di chiusura”;

Visto il comma 6 dell'art.30 della legge regionale n.21/2001, che prevede che “Il Dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti”;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 10/2005, che sopprime le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, trasferendone le competenze ed in particolare la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio alle province regionali;

Viste le leggi regionali 27 marzo 2013, n.7 Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali, 24 marzo 2014, n.8 Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, 1 aprile 2016, n. 5 Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”;

Visto il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, in forza del quale “... La Regione svolge le competenze già proprie delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10”;

Visto il successivo comma 6 dell'art. 33 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, in forza del quale “... Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, le funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti”;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo n. 2351 del 15 dicembre 2014, relativo ai “Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27”, pubblicato il 24 dicembre 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 54;

Considerato che nel citato decreto assessoriale del 15 dicembre 2014 è espressamente previsto, nell'allegato, che “... i requisiti di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di successiva modifica alla luce di nuovi

orientamenti che si determineranno in sede comunitaria, nazionale o regionale”;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul sistema statistico nazionale” e, in particolare, l’art. 7 “Obbligo di fornire dati statistici”;

Visto il Programma statistico nazionale 2014-2016 ed, in particolare, l’“Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016” secondo il quale le indagini di cui al codice IST-00139 “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”, comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il D.M. 25 settembre 1998 “Recepimento della direttiva n. 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativo alla raccolta dei dati statistici del settore del turismo”, ed in particolare gli artt. 2, 3 e 4 che prevedono che per la rilevazione del movimento clienti gli esercizi ricettivi devono attenersi alle modalità indicate dall’ISTAT;

Vista la circolare ISTAT n. 10, prot. n. 4167, del 29 febbraio 2016, avente ad oggetto “Rilevazione movimento clienti negli esercizi ricettivi” che attribuisce agli organi intermedi regionali, tra l’altro, la funzione di coordinamento delle attività degli enti territoriali sub-regionali e di definizione delle modalità di raccolta delle informazioni sul territorio di competenza;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 25 luglio 2014, relativo alla “Istituzione di un sistema di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera, delle strutture ricettive classificate secondo le normative regionali”, pubblicato l’8 agosto 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 32;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art.1 del citato decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 25 luglio 2014, che ribadisce che la rilevazione è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo n. 322/89, e riguarda tutte le tipologie di strutture ricettive della Regione (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed and breakfast e altri alloggi privati, aree di sosta, residence, agriturismo, campeggi, villaggi turistici, affittacamere professionali e non professionali, residenze d’epoca, case per ferie, case e appartamenti vacanze, rifugi escursionistici/alpini, ostelli);

Considerato che, in attuazione del citato decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 25 luglio 2014, il Dipartimento turismo, sport e spettacolo, tramite il proprio servizio 2, Osservatorio turistico, si è dotato di un sistema informativo denominato Turist@t, di tipo *web-server*, che include le funzioni di comunicazione dei dati da parte delle strutture ricettive, e che tale sistema è stato capillarmente distribuito alle strutture ricettive presenti sul territorio della Regione siciliana;

Ritenuto di prioritario interesse per la Regione siciliana che le strutture ricettive classificate secondo le normative regionali adempiano adeguatamente al citato obbligo di cui al Programma statistico nazionale, fornendo al sistema di rilevazione ai fini ISTAT dati dimensionalmente significativi e qualitativamente corretti in merito alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera, in quanto dal possesso di tali dati derivano le elaborazioni necessarie alla programmazione degli investimenti ed alla verifica dei loro risultati;

Considerato che, per quanto sopra esposto, la sistematica comunicazione dei dati richiesti ai fini delle indagini ISTAT è un’obbligazione propria della conduzione di qual-

siasi struttura turistico-ricettiva la cui tipologia è individuata dall’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che tale sistematica comunicazione è presupposto preordinato all’accertamento del requisito per il mantenimento della classifica regionale;

Ritenuto quindi di dovere integrare in tal senso il decreto assessoriale del 15 dicembre 2014, inserendo l’accertamento del regolare adempimento all’obbligo di comunicazione dei dati indicati nel decreto assessoriale del 25 luglio 2014, secondo le modalità prescritte nel medesimo, quale presupposto preordinato all’accertamento del requisito per la conferma della classifica regionale a stelle, sia nella fase di aggiornamento, di cui al comma 5 dell’art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, che nella fase di verifica e vigilanza ai fini del mantenimento, di cui al combinato disposto del comma 6 dell’art.4 e del comma 1 dell’art. 8 della stessa legge;

Decreta:

Art. 1

Le strutture ricettive di nuova istituzione presentano le SCIA presso gli sportelli SUAP dei comuni competenti per territorio, complete delle informazioni necessarie all’attribuzione della classifica di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, integrata dalla documentazione prevista, in funzione della tipologia dell’esercizio.

Art. 2

I SUAP procedono alla relativa istruttoria ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, acquisendo, nei termini e con le modalità previste dalla stessa legge, il pronunciamento del Libero consorzio o Città metropolitana sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, in merito all’attribuzione della classifica di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 5, comma 5.

Art. 3

Per i motivi di cui in premessa, l’effettiva, completa e sistematica comunicazione al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dei dati indicati nel decreto assessoriale del 25 luglio 2014, secondo i tempi e le modalità prescritte nel medesimo, tramite l’applicativo Turist@t, costituisce informazione preordinata all’accertamento del requisito per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui all’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione di quelli già fissati dall’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo con il decreto n. 2351, del 15 dicembre 2014, pubblicato il 24 dicembre 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 54.

Art. 4

I titolari delle attività ricettive, di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, o i loro rappresentanti, devono, nel presentare la denuncia di cui al successivo art. 4 della stessa legge, con le modalità esposte agli artt. 1 e 2 del presente decreto, allegare una dichiarazione sostitutiva del-

l'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attestano l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5

I Servizi turistici regionali, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 5/2010, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, provvedono sistematicamente, con cadenza almeno semestrale, all'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3, da parte di tutte le strutture ricettive, dislocate nei rispettivi territori di competenza, tramite verifica condotta con accesso al sistema Turist@t.

Art. 6

I Servizi turistici regionali verificano, tramite i SUAP territorialmente competenti, l'effettiva continuità di attività delle strutture che non assolvono all'obbligo di cui all'art.3, previa acquisizione delle documentazioni eventualmente necessarie dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane.

Art. 7

I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, ai sensi delle competenze attribuite col combinato disposto del comma 6 dell'art. 4 e del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica" e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, previa ricezione degli esiti degli accertamenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, in caso

di mancato assolvimento all'obbligo di cui all'art. 3 del presente decreto, all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 della citata legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, sino al provvedimento di chiusura in caso di accertata recidiva.

Art. 8

I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane provvedono, altresì, in caso di verificata cessazione dell'attività delle strutture turistico-ricettive, all'emanazione dei conseguenti provvedimenti di cancellazione dagli elenchi di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica".

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 68 della legge regionale n. 21/2014.

Palermo, 20 marzo 2017.

BARBAGALLO

(2017.12.730)111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Comunicato relativo al Piano per l'accesso radiotelevisivo regionale - 2° trimestre.

Si rende noto che, durante la seduta del 24 marzo 2017, il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha approvato la delibera n. 5 del 24 marzo 2017, relativa al Piano per l'accesso radiotelevisivo regionale - 2° trimestre.

(2017.13.804)088

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria della Fondazione Istituto Orfanotrofico Casa delle fanciulle Regina Margherita, in forma abbreviata Fondazione Regina Margherita, con sede legale in Castiglione di Sicilia.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria della Fondazione Istituto Orfanotrofico Casa delle Fanciulle Regina Margherita, in forma abbreviata Fondazione Regina Margherita, con sede legale in Castiglione di Sicilia (CT), approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 354 dell'1 marzo 2017.

(2017.11.650)099

ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Approvazione delle modifiche al paragrafo 5.2 del bando di attuazione della misura 1.41 "Efficienza energetica e integrazione dei cambiamenti climatici".

Con decreto n. 80 del 22 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, sono state approvate le modifiche al paragrafo 5.2 - Spese ammissibili del bando di attuazione della misura 1.41 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici", già approvato con D.D.G. n. 739 del 23 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

(2017.12.734)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione in via definitiva di un contributo del Piano di sviluppo di filiera - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1, linee d'intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 e 5.1.1.3.

Con decreto n. 79/5 del 25 gennaio 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017, al reg. n. 1, foglio n. 96, è stato concesso in via definitiva il contributo del Piano di sviluppo di filiera denominato "Nuove rotte: blue economy" - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1, linee d'intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 - 5.1.1.3.

(2017.11.655)129

della procedura ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le indicazioni già fornite da questo Dipartimento con circolare n. 1/2017 del 3 febbraio 2017, pubblicata nella "home-page" di questo Dipartimento alla Directory VAS-DRU- Sub-directory Banca dati - Circolari.

La pubblicazione della presente circolare nel sito *web* di questo Dipartimento dell'urbanistica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: GIGLIONE

(2017.13.769)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 21 marzo 2017.

D.A. n. 469/S2TUR del 20 marzo 2017 - Obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT per il mantenimento della classifica delle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/1996 e s.m.i.

AI SERVIZI TURISTICI
REGIONALI

AI LIBERI CONSORZI COMUNALI
E CITTÀ METROPOLITANE

e p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA:
CONFCOMMERIO TURISMO
E ASSOCAMPING
CONFESERCENTI
CONFINDISTRIA TURISMO
FEDERALBERGHI
U.R.A.S. - UNIONE REGIONALE
ALBERGATORI SICILIANI
A.N.B.B.A.
FAITA FEDERCAMPING

Con il decreto n. 469/S2TUR del 20 marzo 2017, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo ha integrato il contenuto del decreto n. 2351 del 15 dicembre 2014, relativo ai "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27", pubblicato il 24 dicembre 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 54, che permane vigente.

Nei dieci articoli che lo compongono sono stati definiti gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento normativo e l'attuazione di quanto in esso previsto.

Con la presente circolare si intende fornire un'opportuna direttiva agli uffici in indirizzo, affinché possano esplicitare al meglio, ognuno per la parte di competenza, l'azione amministrativa, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di competenza presidenziale, di cui al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 15/2015.

Preliminarmente appare opportuno richiamare quanto previsto nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul sistema statistico nazionale", e in particolare l'art. 7 "Obbligo di fornire dati statistici", con quanto consegue ai fini dell'attuazione del Programma statistico nazionale 2014-2016. Ci si riferisce in particolare al contenuto dell'allegato 2, al D.P.R. 24 settembre 2015, "Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016", secondo il quale le indagini di cui al codice IST-00139 "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi", comportano l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati.

Il comma 2 dell'art. 1 del D.A. 25 luglio 2014 istituito

del sistema Turist@t, ha ulteriormente ribadito che la rilevazione è obbligatoria e riguarda tutte le tipologie di strutture ricettive della Regione (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed and breakfast e altri alloggi privati, aree di sosta, residence, agriturismi, campeggi, villaggi turistici, affittacamere professionali e non professionali, residenze d'epoca, case per ferie, case e appartamenti vacanze, rifugi escursionistici/alpini, ostelli).

Con il D.A. n. 469/S2TUR del 20 marzo 2017 che si commenta, l'Assessore, giusto titolo, ha ritenuto di includere tale obbligo tra le informazioni preordinate all'accertamento del requisito per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive.

I titolari delle strutture ricettive dovranno, in occasione della richiesta di mantenimento della classifica, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale farsi carico dell'assolvimento di tale obbligo (cfr. art. 4 del D.A. in questione).

I Servizi turistici regionali sono chiamati ad effettuare attività di vigilanza, per i territori di rispettiva competenza, che si deve espletare tramite un controllo sistematico per mezzo dell'applicativo Turist@t; a tal proposito si rappresenta che i SS.TT.RR. saranno chiamati mensilmente all'esecuzione della funzione "conferma il dato". In tale circostanza ricercheranno le strutture "non rispondenti" o "parzialmente rispondenti", nei confronti delle quali dovranno attivare tempestivamente le opportune sollecitazioni, preferibilmente a mezzo posta elettronica, rappresentando le conseguenze, in termini di applicazione di sanzioni, come meglio appresso dettagliate.

Con cadenze semestrali, i SS.TT.RR., in presenza di inadempimenti continuativi verificati coi controlli sopra descritti, chiederanno ai SUAP territorialmente competenti di attestare l'effettiva continuità di attività delle strutture, previa acquisizione delle documentazioni eventualmente necessarie dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane.

In sede di prima applicazione, si ritiene di dovere fissare la prima scadenza di tale verifica al 30 giugno 2017, restando conseguentemente stabilita la seconda al 30 dicembre 2017, e così a seguire.

I SS.TT.RR. informeranno degli esiti i corrispondenti liberi Consorzi e Città metropolitane, che, in presenza di accertata cessazione di attività, provvederanno all'emanazione dei provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 8, oppure, in caso di mere omissioni delle comunicazioni obbligatorie, all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Si ricorda, infatti, che l'art.6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, e s.m.i., include la mancata comunicazione delle informazioni necessarie per la classificazione tra quelle che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa ... da lire 500.000 a lire tre milioni (oggi da € 258,23 ad € 1.549,37).

I liberi Consorzi e Città metropolitane, preliminarmente, verificheranno se sussistano motivi ostativi alla trasmissione dei dati, ragionevolmente accoglibili; in caso contrario provvederanno ad emettere, progressivamente, i seguenti provvedimenti:

- diffusa ad adempiere entro il termine massimo di giorni 15;

- in caso di mancato adempimento, irrogazione della sanzione nella misura minima e successiva verifica dell'avvenuto adeguamento del dato post sanzione;

- in caso di ulteriore recidiva, irrogazione della sanzione nella misura massima e successiva verifica dell'avvenuto adeguamento del dato post sanzione;

- in caso di ulteriore recidiva, revoca motivata del provvedimento di attribuzione della classifica e sua comunicazione al SUAP per gli effetti ai fini della SCIA Unica.

I liberi Consorzi e le Città metropolitane disporranno affinché le sanzioni siano assolte tramite versamenti su apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana (del quale questo Dipartimento sta richiedendo l'attivazione, e che sarà oggetto di separata comunicazione) con la motivazione "sanzione amministrativa ex art. 6 della legge regionale n. 27/1996". I proventi saranno utilizzati ai sensi del comma 7 dello stesso articolo.

Fermo restando quanto sopra, i SS.TT.RR. potranno attivare in autonomia, nel contesto della procedura sopra tratteggiata ed in ragione delle esigenze specifiche che si

dovessero manifestare in occasione delle istruttorie delle singole pratiche, ulteriori forme di sinergia, in concorso tanto con i SUAP che con i liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, utili al raggiungimento del risultato, sempre rispettando il principio del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La presente nota circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana; i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane in indirizzo vorranno dare la giusta diffusione ai SUAP dei comuni di rispettiva competenza territoriale; le organizzazioni di categoria sono invitate a dare la massima diffusione presso i loro iscritti.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: GELARDI

(2017.12.730)111